

## **AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 17/03/2023**

### **SANATORIA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI (ART. 1, C. 166 E S.S. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023)**

<i>Definizione delle irregolarità formali .....</i>	<i>1</i>
<i>AMBITO SOGGETTIVO .....</i>	<i>1</i>
<i>AMBITO TEMPORALE .....</i>	<i>1</i>
<i>VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA.....</i>	<i>1</i>
<i>IRREGOLARITA'.....</i>	<i>2</i>
<i>ADEMPIMENTI.....</i>	<i>2</i>



## Definizione delle irregolarità formali

La legge di bilancio 2023 ha previsto una **sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022**. Tale istituto consente di **regolarizzare** le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza degli obblighi o adempimenti **di natura formale**, per le quali è competente l'Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi.

## AMBITO SOGGETTIVO

**Tutti i contribuenti**, persone fisiche e giuridiche, a prescindere dall'attività svolta, dalla natura giuridica e dal regime contabile possono far ricorso alla sanatoria in esame.

## AMBITO TEMPORALE

Possono essere oggetto di definizione le **irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022**.

Per individuare la commissione della violazione, sembra corretto riferirsi al **termine** entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento, tanto per l'omissione quanto per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

## VIOLAZIONI OGGETTO DI SANATORIA

Nella seguente tabella si **riepilogano** le **principali violazioni** che potrebbero rientrare nella definizione in esame, indicando in che modo è possibile regolarizzare materialmente la violazione.

VIOLAZIONE	NORMA	RIMOZIONE DELLA VIOLAZIONE
Dichiarazione inesatta	Art. 8 del D.lgs. 471/97	Dichiarazione integrativa
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformi	Art. 8 co. 1 del D.lgs. 471/97	Trasmissione corretta del modello
Tardiva trasmissione della dichiarazione	Art. 7-bis del D.lgs. 241/97	-
Omessa o irregolare presentazione della Comunicazione delle liquidazioni IVA	Art. 11 co. 2-ter del D.lgs. 471/97	Effettuazione/correzione della comunicazione (salvo i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale)
Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi INTRASTAT	Art. 11 co. 4 del D.lgs. 471/97	Effettuazione/correzione della comunicazione
Omessa o tardiva Comunicazione dei dati al Sistema Tessera sanitaria	Art. 3 co. 5-bis del D.lgs. 175/2014	Effettuazione/correzione della comunicazione
Omessa, incompleta o inesatta Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività	Art. 5 del D.lgs. 471/97	Effettuazione/correzione della comunicazione
Violazione sulla fatturazione di operazioni imponibili Iva (omessa o infedele) <u>senza</u> effetto sulla liquidazione del tributo	Art. 6 co. 1 ultimo periodo del D.lgs. 471/97	Rimissione della fattura ove possibile
Violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazioni di operazioni non	Art. 6 co. 2 del D.lgs. 471/97	Rimissione della fattura ove possibile



imponibili/esenti/escluse ( <u>senza</u> rilievo sull'Iva e sulla determinazione del reddito)		
Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione <u>non</u> ha prodotto effetti sull'imposta dovuta	Art. 9 del D.lgs. 471/97	Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell'errore o dell'inesattezza
Detrazione di un'IVA in eccesso per errore di aliquota	Art. 6 co. 6 del D.lgs. 471/97	Non necessaria
<i>Reverse charge</i> irregolare	Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del D.lgs. 471/97	Non necessaria
Omesso <i>reverse charge</i> (acquisti intracomunitari ed extra UE)	Art. 6 co. 9-bis del D.lgs. 471/97	Effettuazione dell'inversione contabile
Mancata iscrizione al VIES	Art. 11 del D.lgs. 471/97	Effettuazione dell'iscrizione al VIES

## IRREGOLARITA'

A titolo esemplificativo, si ricorda che non possono essere sanate:

- le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa ma mancata compilazione dello stesso;
- le violazioni sostanziali, ovvero quelle che incidono sulla determinazione della base imponibile o del versamento del tributo;
- le violazioni meramente formali, che non sono mai sanzionabili in quanto non ostacolano l'attività di controllo fiscale;
- la presentazione della dichiarazione infedele e l'omessa presentazione della dichiarazione;
- le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

## ADEMPIMENTI

Per regolarizzare le violazioni formali è richiesto il **pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui le stesse fanno riferimento (i periodi d'imposta che si possono regolarizzare sono: 2018, 2019, 2020 e 2021, 2022 fino al 31.10.2022).

Non rileva, pertanto, il numero di violazioni commesse durante l'esercizio.

Il **versamento** può avvenire:

- in un'unica soluzione entro il 31.03.2023 **oppure**
- in due rate di pari importo in scadenza il 31.03.2023 e 31.03.2024.